



COPIA

COMUNE DI RICENGO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 72

Adunanza del 16/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA RICENGO - QUINTANO PER UTILIZZO AGENTE DI POLIZIA LOCALE – PERIODO 01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2024.

.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di dicembre alle ore 11,00 nella residenza municipale, per riunione della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 ROMANENGHI Feruccio – Sindaco	Presente
2 DAGHETTI Giuliano	Presente
3 ASSANDRI Rosa	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota prot. 5754 del 21/11/2023, registrata al protocollo in data 21/11/2023 al n. 4011, il Sindaco del Comune di Quintano ha chiesto l'autorizzazione affinché la dipendente Benzi Keren possa prestare attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004;
- la richiesta è motivata dalla necessità di far fronte ad esigenze organizzative temporanee;
- l'autorizzazione alla prestazione in oggetto riguarda il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 per 6 ore settimanali; - il Comune di Ricengo ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.
- il Comune di Ricengo svolge la funzione di "polizia locale" in modo convenzionato con altri Comuni;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.*"
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, che evidenzia la necessità che "*gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi*";
- La circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004.

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n. 17/2008, e della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 3/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 :

- ✓ "*Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.*"
- ✓ "*In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative*

dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza".

- ✓ Durata; massimo 12 ore settimanali

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore.

RITENUTO in conformità alle predette norme di approvare la seguente disciplina operativa per l'utilizzo della citata dipendente:

- a) Durata: dall'01.01.2024 al 30.06.2024, per n. 6 ore settimanali;
- b) Articolazione orario: da concordare con le rispettive amministrazioni comunali, comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro prestato dalla dipendente presso il Comune di Ricengo, e sempre in considerazione dell'articolazione oraria programmata dal Comandante della convenzione di polizia locale in essere, nella fattispecie capo convenzione Comune di Offanengo, che viene quindi reso partecipe della gestione organizzativa del presente atto;

VISTI:

- l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Servizio in relazione alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ad Unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004, con il Comune di Quintano, avente ad oggetto l'utilizzo del dipendente Benzi Keren (dipendente del Comune di Ricengo) in qualità di Agente di Polizia Locale, cat. C/2.
2. Di approvare il seguente contenuto dell'accordo:
 - Dipendente del Comune di Ricengo, richiesto in utilizzo: Benzi Keren (Agente di Polizia Locale, cat. C/2);
 - Durata: dall'01.01.2024 al 30.06.2024, per n. 6 ore settimanali;
 - Articolazione orario: da concordare con le rispettive amministrazioni comunali, comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro prestato dalla dipendente presso il Comune di Ricengo, e sempre in considerazione dell'articolazione oraria programmata dal Comandante della convenzione di polizia locale in essere, nella fattispecie capo convenzione Comune di Offanengo, che viene quindi reso partecipe della gestione organizzativa del presente atto;
3. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Quintano e al Comune di Offanengo, nella figura del Comandante della convenzione polizia locale, oltre che alla signora Benzi Keren.

Successivamente, con votazione separata favorevole unanime

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza dell'adempimento.
-

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE

art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004

L'anno 2023, il giorno del mese di fra:

Romanenghi Feruccio, in qualità di Sindaco del **Comune di Ricengo**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

Guercilena Elisa, in qualità di Sindaco del **Comune di Quintano**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

PREMESSO che:

- l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”* (cd. “scavalco di eccedenza”);
- tale norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato. Su questa linea si pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21 ottobre 2005;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato l'esigenza di disciplinare *“in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione”* le modalità operative dell'utilizzo.

RILEVATO che la giurisprudenza contabile ha confermato la natura derogatoria dell'indicata disposizione normativa, precisando quanto segue:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con *“accordo di collaborazione”* fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l'Aran con l'orientamento applicativo RAL_1669.

DATO ATTO che il Comune di Quintano ha chiesto al Comune di Ricengo di potersi avvalere, in regime di “scavalco di eccedenza”, ai sensi dell'art. 1, comma 557/2004, della dipendente (del Comune di Ricengo) Benzi Keren, agente di Polizia Locale (cat. C/2).

PRESA VISIONE delle deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali approvative del presente accordo.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo, presso il Comune di Quintano, della dipendente del Comune di Ricengo, signora Benzi Keren, (cat. C/2), per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per n. 6 ore settimanali.

Le attività da espletare sono le seguenti: attività e funzioni della Polizia Locale.

Art.2

Modalità di espletamento del servizio

La prestazione lavorativa, resa dalla dipendente Benzi Keren presso il comune di Quintano:

- è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza tenuto conto della convenzione di polizia locale in essere (capo convenzione Comune di Offanengo) e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
- dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata ordinaria massima consentita dal D. Lgs n.66/2003 (48 ore settimanali) e sarà svolto, per n. 6 ore settimanali, in orari da definire.

Retribuzione: articolata proporzionalmente sulle 12 ore settimanali, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.

Art. 3

Rapporto di lavoro

In relazione al servizio prestato in favore del Comune di Quintano:

- insorgerà, in favore del Comune di Quintano un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.
- alla dipendente Benzi Keren spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per la categoria economica C/2, in base alle funzioni attribuite e rapportato a 6 ore settimanali, e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento e il rimborso delle spese di viaggio personale in convenzione. Al pagamento delle competenze mensili spettante provvederà il Comune di Quintano.
- i singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal Comune di Ricengo.

Art. 4

Diritti del dipendente

Il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti e relativi, in particolare, al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza.

Il Comune di Quintano assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente Benzi Keren il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione.

Art. 5

Durata – Proroga - Recesso

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si potrà procedere alla proroga o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, con un preavviso di almeno un mese.

Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI RICENGO

Il Sindaco
Romanenghi Feruccio

PER IL COMUNE DI QUINTANO

Il Sindaco
Guercilena Elisa